



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874110

ORDINANZA N° 479

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

VISTA la legge n. 267/2000;

VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, e il decreto legge n.125 del 7 ottobre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la circolare del ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, avente ad oggetto "COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti", nella quale, tra le altre cose, si richiama l'attenzione sulla necessità di implementare l'attività di sensibilizzazione della popolazione, fornendo una corretta informazione sull'importanza di adottare corrette misure di prevenzione, con particolare riferimento alle scuole e ai gestori di esercizi pubblici e privati;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che detta misure urgenti per il contrasto e il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che estende le misure di contenimento di cui al precedente Decreto, su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 che estende le misure e il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale, fino al 13 novembre 2020;

VISTE le nuove disposizioni emanate dal Ministero della Salute in data 12/10/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 1 del 27 febbraio 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 3 del 8 marzo 2020 "*Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 4 del 10 marzo 2020 "*Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 7 del 14 marzo 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 60 del 12 agosto 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. In materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*";

DATO ATTO che ai sensi del punto 4 dell'Ordinanza della Regione Calabria n.3 del 08.03.2020, il Sindaco adotta il provvedimento di competenza al fine di garantire le misure di sicurezza prescritte dalla normativa;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, così come sostituita da quella N. 80 del 25 ottobre 2020;

VISTA la comunicazione prot. n. 5894/P.M. del 02/11/2020 a firma del Dr. Scalzo ASP di Cosenza, con la quale si concorda la ripresa delle attività didattiche, decorsi i termini di cui alla Circolare del Ministero della salute in data 12 ottobre 2020;

RITENUTO di dover riaprire per giorno 03/11/2020 tutte le scuole Primarie di 1° grado, scuole Secondarie di 1° grado e le scuole materne, ad esclusione solo della classe 1^ C Primaria di 1° grado fraz. marina, la quale riprenderà l'attività didattica il 05/11/2020;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di Polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio Comunale;

VISTO che tutti i contatti con i positivi sono avvenuti da almeno quattordici giorni ad esclusione dei contatti avvenuti con l'alunna positiva della classe 1^ C Primaria di 1° Grado fraz. Marina;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente "in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

DISPONE

LA REVOCA di tutte le precedenti Ordinanze di quarantena fiduciaria domiciliare emanate nei confronti degli alunni, docenti e personale non docente, delle Scuole Primarie di 1° grado e Secondarie di 1° grado e Scuole Materne;

ORDINA

la quarantena fiduciaria domiciliare agli alunni, docenti e personale non docente, della classe 1^ sez. C Scuola Primaria di 1° grado fraz. Marina, fino a tutto il giorno 04/11/2020, così da poter riprendere le attività didattiche per il giorno 05/11/2020;

Al Comando Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

Avverte che non ottemperando a quanto sopra ordinato, si provvederà a norma di legge, senza pregiudizio dell'azione penale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dispone che copia della presente venga notificata alla Dirigente dell'Istituto comprensivo e trasmessa per quanto di propria competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, al Comando Polizia Municipale sede, alla Prefettura di Cosenza, all'Assessore all'Igiene sede, al Responsabile dell'A.S.P. di Cosenza- Dipartimento di Prevenzione.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Belvedere Marittimo, li 02/11/2020.



IL SINDACO
Dott. Vincenzo CASCINI